



COMUNE DI TESSENNANO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA N. 05 DEL 27/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATE le caratteristiche strutturali e la larghezza utile della carreggiata stradale della strada comunale Via Costa delle Vigne, e considerate le esigenze di circolazione sulla stessa, (causa transito indiscriminato di mezzi pesanti) per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, in particolare delle persone;

DATO ATTO che tali disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione da essa del transito in via permanente dei veicoli di massa superiore a 3,5 t.;

CONSIDERATE, altresì, le negative ripercussioni sul territorio, interessanti l'ambiente e la sicurezza della viabilità, conseguenti, in special modo, alla circolazione dei veicoli che superano le 3,5 t.;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione, nell'ambito di tale strada, del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t.;

RICORDATO che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

VISTI gli articoli 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del Codice della Strada il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., nonché il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n.495/1992;

VISTO il TUEL 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte:

- **L'istituzione del divieto permanente al transito, ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t., specificatamente alle seguenti categorie autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, trattori stradali mezzi speciali, sulla strada comunale Via Costa delle Vigne;**
- **Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio, di proprietà:**
 - a. **Delle Pubbliche Amministrazioni;**
 - b. **Vigili del Fuoco e Protezione Civile;**
 - c. **Servizi di Pronto Soccorso, Croce Rossa Italiana, Croce Verde;**
 - d. **Associazioni costituite di trasporto umanitario di persone e cose;**
 - e. **Forze Armate;**
 - f. **Corpi di Polizia dello Stato e Locali;**
 - g. **Imprese preventivamente autorizzate dall'Ente;**

DISPONE

La pubblicazione dell'Ordinanza nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Tessennano e nelle pubbliche affissioni;

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di legge;

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati, per quanto di loro competenza, alla esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar nel termine di 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

E' altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica.



Il Responsabile del Servizio
Paola Di Santi